

**Allegato "A" alla raccolta n.19852**

**CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE**

*STATUTO - CUEIM*

**Sede legale:**

VERONA - 37129 - Via Interrato dell'Acqua Morta n.26 -

Tel. 045/597655 Fax 045/597550

**Art. 1 - Costituzione del C.U.E.I.M.**

Ai sensi e per i fini degli artt. 60 e 61 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31.08.1933, n° 1592, è costituito il Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (C.U.E.I.M.). Il C.U.E.I.M. ha sede legale in Verona, e può avere sedi operative presso tutte le Università partecipanti; uffici possono essere aperti in altre sedi nazionali od estere.

Il C.U.E.I.M. acquista la personalità giuridica, ai sensi del citato art. 61, con decreto di riconoscimento del Presidente della Repubblica.

**Art. 2 - Soci**

I soci si dividono in:

a) fondatori, che si identificano con i sottoscrittori dell'atto costitutivo;

b) sostenitori, cioè tutte quelle persone fisiche e giuridiche, enti e associazioni pubbliche e private, che avendone fatto richiesta con l'impegno ad assolvere gli obblighi del presente Statuto, siano accettati dal Consiglio di Amministrazione;

c) onorari, le persone scelte, per particolari meriti, dall'Assemblea su designazione del Consiglio di Amministrazione, in numero non superiore a quello dei fondatori.

Il rapporto prosegue di anno in anno, con facoltà di recedere con preavviso di almeno un semestre.

Il nuovo socio sostenitore si impegna a versare i contributi determinati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 6.

Le Università sono esentate da tali contributi, essendo loro riconosciuta la possibilità di consentire al C.U.E.I.M. l'utilizzo di spazi per uffici, l'uso delle proprie biblioteche, l'accesso alle proprie banche dati, ed ai centri di elaborazione dati nonché l'impiego di risorse umane e di altre strutture e servizi a supporto delle attività di ricerca. In proposito il C.U.E.I.M. potrà sottoscrivere apposite convenzioni con le Università socie.

I soci onorari non sono obbligati a dare contributi finanziari.

**Art. 3 - Scopo**

Il C.U.E.I.M., che non ha finalità di lucro, intende configurarsi come un network aperto di università e di imprese che condividono il valore della produzione e diffusione della conoscenza a supporto di processi di sviluppo socio-economico nel territorio. In tale ambito il C.U.E.I.M., si propone di promuovere e svolgere una funzione di raccordo, tra attività



pratiche e ricerche teoriche, nel campo dell'economia manageriale e delle discipline aziendalistiche, socio-economiche tecnico-scientifiche, attraverso interventi di studio, ricerca, formazione, divulgazione e promozione anche con gruppi inter-disciplinari a livello sia di settore, sia di ambito territoriale. Più in dettaglio gli scopi del C.U.E.I.M. sono:

- a) compiere studi e ricerche di carattere metodologico ed empirico sui temi dell'economia manageriale, su problemi di governo dell'azienda, socio-economici, ambientali, energetici ed in generale connessi con la ricerca scientifica;
- b) svolgere attività didattica, di divulgazione e di formazione sui predetti argomenti, anche in collaborazione con Centri ed Enti sia pubblici sia privati nazionali ed esteri;
- c) curare la pubblicazione di volumi e riviste sui risultati delle attività compiute, e su problemi che rientrano nello scopo sociale;
- d) indire Convegni e svolgere seminari pubblici su argomenti di interesse con particolare riguardo a quelli proposti da singoli associati;
- e) assegnare borse di studio e ricerca finalizzate alle attività di cui ai punti precedenti;
- f) fornire servizi logistici, informatici, di comunicazione e di coordinamento per l'esecuzione delle attività istituzionali.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il C.U.E.I.M. potrà agire anche in collaborazione con centri ed enti, sia pubblici che privati, nazionali ed esteri.

In questa prospettiva il C.U.E.I.M. potrà assumere partecipazioni o interessenze in società o enti.

Gli eventuali utili od avanzi di gestione non verranno distribuiti ai soci ma destinati al perseguimento dei fini istituzionali del C.U.E.I.M..

#### **Art. 4 - Sede e patrimonio del C.U.E.I.M.**

Il C.U.E.I.M. ha sede legale e amministrativa in Verona.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi operative presso le singole Università associate ed uffici in altre località nazionali od estere.

Il C.U.E.I.M. è dotato di un proprio patrimonio.

Concorrono a formare il patrimonio di cui il C.U.E.I.M. è dotato i beni, i servizi e le altre utilità messi a disposizione del C.U.E.I.M. dagli associati a norma dell'articolo 2 o da terzi che si siano allo scopo obbligati.

Alla cessazione della attività il patrimonio verrà devoluto a norma di legge.

#### **Art. 5 - Organi**

Sono organi del C.U.E.I.M.:



e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 6 - Assemblea**

Fanno parte dell'Assemblea tutti i Soci del C.U.E.I.M. a qualsiasi categoria appartengano.

Essi possono farsi rappresentare da altro membro mediante delega scritta; un membro non può ricevere più di due deleghe. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni volta che lo richieda il Consiglio di Amministrazione o almeno un terzo dei membri.

Essa viene convocata con lettera dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, contenente l'ordine del giorno ed inviata almeno 15 giorni prima dell'adunanza; il termine è ridotto a 5 giorni se la convocazione avviene con telegramma.

L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, sia in seduta ordinaria che straordinaria, quando sia accertata la presenza - di persona o per delega - di almeno la metà più uno dei Soci, in prima convocazione, e in seconda convocazione qualunque sia il numero di presenti.

Per modificare lo Statuto o per deliberare lo scioglimento del C.U.E.I.M. occorre comunque che almeno due terzi dei membri, esclusi i soci onorari, esprimano il loro voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Sulle proposte di modifica dello statuto il voto può essere espresso anche per lettera, fermo restando il disposto di cui al capoverso precedente; mentre per lo scioglimento si richiede la presenza del Socio o suo delegato.

E' compito dell'Assemblea determinare le direttive generali di sviluppo e di orientamento delle attività del C.U.E.I.M., eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo articolo 7, il Collegio dei Revisori dei Conti salvo quanto stabilito dal successivo art. 10, determinare il contributo sociale, approvare il bilancio consuntivo, ratificare l'ingresso di nuovi soci anche con effetto retroattivo, deliberare eventuali modifiche dello Statuto e decidere lo scioglimento del C.U.E.I.M.

Può nominare un Presidente onorario tra persone universitarie e non che si siano particolarmente distinte per meriti scientifici, operativi o per il sostegno dato alle attività sociali.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che designa il segretario della stessa, egli accerta il diritto dei soci alla partecipazione e al voto, constata la regolarità di costituzione, ne regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni.

#### **Art. 7 - Consiglio di Amministrazione**

Il C.U.E.I.M. è retto da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica cinque anni, è rinnovabile ed è composto da 15 a 35 membri.

Al Consiglio partecipano i rappresentanti delle università e tanti membri eletti dall'assemblea fino al massimo previsto



del numero dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso da avviare ai singoli componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio è convocato anche su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza, anche per mezzo di delega, di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ogni membro può farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio da altro componente facente parte del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio non può ricevere più di una delega.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce.

Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) nomina il proprio Presidente e, anche al fine di contribuire a valorizzare il radicamento culturale e territoriale del C.U.E.I.M., fino ad un massimo di due Vice-Presidenti, di cui uno che assume le deleghe operative, stabilendone gli ambiti di delega;

b) predispone i bilanci;

c) sceglie i soci onorari e li propone all'Assemblea;

d) accetta le domande di ammissione di nuovi Soci Sostenitori e le propone per ratifica alla prima Assemblea successiva;

e) ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quanto riservato dallo Statuto all'Assemblea;

f) redige ed approva il regolamento di esecuzione dello Statuto;

g) può istituire sedi operative presso le singole università associate, e uffici in altre sedi nazionali od estere;

h) può nominare un Direttore definendone funzioni e compiti:

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi presso una qualunque delle Università partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico.

Al Comitato possono essere affidate funzioni di consulenza e di indirizzo scientifico.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad una Giunta Esecutiva le attività di gestione ordinaria e straordinaria.

Le riunioni del consiglio di Amministrazione possono avvenire in audio-videoconferenza.

#### **Art. 8 - Giunta Esecutiva**

La Giunta, ove costituita, è composta da cinque a nove membri: il Presidente e i due Vice-Presidenti, mentre i restanti membri saranno designati dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

La Giunta provvede alla gestione ordinaria e straordinaria del C.U.E.I.M. sulla base degli indirizzi formulati e delle deleghe ricevute dal Consiglio di Amministrazione.



La Giunta è convocata dal Presidente mediante avviso da avvisare ai singoli componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La Giunta è convocata anche su richiesta motivata di 1/3 dei suoi componenti.

La Giunta è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce.

Il componente della Giunta, che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre consecutive riunioni, decade dall'incarico.

La Giunta può nominare un segretario tecnico che, d'intesa con il Presidente, può assumere anche compiti di coordinamento delle attività di Giunta.

Le riunioni della Giunta possono avvenire in audio - videoconferenza.

#### **Art. 9 - Il Presidente**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) rappresenta legalmente il C.U.E.I.M. a tutti gli effetti;
- b) convoca l'Assemblea, secondo le modalità indicate all'art. 6 e ne presiede i lavori;
- c) convoca il Consiglio di Amministrazione e la Giunta Esecutiva, li presiede e ne dirige i lavori;
- d) sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio predisposto in conformità alle direttive del Consiglio stesso;
- e) sottopone all'Assemblea il bilancio per l'approvazione;
- f) sovrintende all'individuazione delle strategie aziendali ed alla determinazione delle conseguenti linee operative nell'ambito del mandato affidato dal Consiglio al Vice Presidente con le deleghe operative.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice-Presidente più anziano di età.

#### **Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri effettivi e uno supplente eletti dall'Assemblea, da un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica; esso dura in carica un triennio.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.

La carica dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualunque altro incarico sociale.

I revisori dei conti controllano l'amministrazione del C.U.E.I.M. e accertano la regolare tenuta della contabilità; ne riferiscono all'Assemblea, in sede di esame del bilancio consuntivo.

Devono essere invitati alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali si discutono i bilanci.

#### **Art. 11 - Finanziamento**

Il C.U.E.I.M. finanzia le proprie attività con i contributi

dei soci, con le commesse di ricerca e con le eventuali sovvenzioni e dotazioni particolari che gli verranno a titolo grazioso da qualsivoglia parte.

**Art. 12 - Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.

Il bilancio dev'essere approvato dall'Assemblea alla chiusura dell'esercizio e comunque non oltre sei mesi dalla stessa.

**Art. 13 - Regolamento**

Per l'attuazione del presente Statuto sarà emanato un regolamento di esecuzione redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 14 - Devoluzione dei beni residui**

Allo scioglimento del C.U.E.I.M. i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti secondo deliberazione dell'Assemblea dei Soci presa a maggioranza di tre quarti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a favore di altra istituzione che dia garanzia di poter proseguire efficacemente i medesimi scopi del C.U.E.I.M., nominando il liquidatore che potrà anche essere un amministratore uscente.

Firmato

GAETANO GOLINELLI

**Giuseppe CIOFFI Notaio Sigillo.**

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese